



**Comune di Lattarico**  
Provincia di Cosenza

**ORIGINALE**

# Deliberazione della Giunta Comunale

N.	39
Del	23.07.2014

OGGETTO	<b>Vertenza Sig.ra Emilia Giovannina Chimenti /Comune di Lattarico/ Incarico legale per ricorso in appello avverso la sentenza n° 1023/14 del Tribunale Civile di Cosenza - RGAC 376/08.=</b>
---------	---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **23** del mese di **luglio** alle ore **15,15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	Nominativo	Presenti	Carica
1	Antonella BLANDI	SI	SINDACO
2	Antonio Gianfranco BARCI	SI	VICESINDACO
3	Mario D'AGOSTINO	SI	ASSESSORE
4	Vincenzo DE BONIS	SI	ASSESSORE
5	Sonia COSENTINO	SI	ASSESSORE ESTERNO

e con l'assistenza del Segretario Generale *Dott.ssa Giovanna SPATARO*.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

## La Giunta Comunale

**Premesso:**

- **Che** con deliberazione di Giunta Comunale n. **19** del **7.2.2008**, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di resistere c/o il Tribunale civile di Cosenza avverso l'atto di citazione presentato dalla Sig.ra Emilia Giovannina Chimenti, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Calvelli da Cosenza, per la demolizione della nuova opera relativa ai lavori dell'adeguamento dell'edificio comunale sede e che il Comune stava realizzando su proprietà propria, confinante con proprietà Chimenti, e con le richieste meglio definite in atto di citazione, e in subordine per il risarcimento del danno provocato alla sua proprietà valutato in €. 52.500,00, oltre interessi e rivalutazione;

- **Che** con la medesima deliberazione veniva nominato l'Avv. **Giuseppe Leporace** da Cosenza quale patrocinatore degli interessi del Comune di Lattarico, munendolo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto più riteneva opportuno nell'interesse

del Comune amministrato, autorizzandolo con ciò a costituirsi in giudizio presso il Tribunale Civile di Cosenza all'udienza fissata per il giorno 28.05.2008;

- **Vista** la nota dell'Avv. Giuseppe LEPORACE datata 28.5.2014 con la quale comunica al Comune di Lattarico che il Tribunale Civile di Cosenza con sentenza n. **1023/14**, depositata il 26.5.2014, **RGAC 376/08** - ha accolto parzialmente la domanda avversaria con condanna dell'Ente al pagamento di €. 14.878,00 oltre accessori e spese legali liquidate in €. 1.720,00;

- **Preso atto** dalla sopra citata nota che sussistono i presupposti per opporsi alla sentenza mediante ricordo in appello conferendo apposito incarico legale;

- **Ritenuto** quindi opportuno e necessario appellare la sentenza suddetta innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro ed affidare l'incarico della tutela dei diritti e delle ragioni dell'Ente all'Avv. Giuseppe LEPORACE, che interpellato si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico per una spesa pattuita complessiva pari ad €. **2.778,40** esclusa IVA e CAP oltre al rimborso delle spese vive sostenute (comprehensive di contributo unificato di €. 335,50, marca iscrizione a ruolo di €. 27,00 e spese di notifica di €. 20,00) e quantificate in complessivi €. **382,50**, come da preventivo comunicato per un totale complessivo di €. **3.907,74**;

- **Tenuto conto** che le linee di indirizzo formulate dalla Corte dei Conti - Sezione autonomie - con Deliberazione n. 6/aut/2008, indicano che l'incarico conferito ad un legale esterno all'Ente - se destinato a rappresentanza e patrocinio giudiziale - non è sottoposto alla disciplina della Legge 244/2007 (finanziaria 2008);

- **Visto** lo schema di disciplinare da sottoscrivere con il professionista incaricato che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- **Visto** il D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- **Viste** la normative vigente in materia;

- **Assunto** il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico Comunale per la regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;

- Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

## DELIBERA

1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - **Di manifestare**, quale atto di indirizzo, la volontà di proporre opposizione avverso la sentenza n. **1023/14**, depositata il 26.5.2014, del **Tribunale Civile di Cosenza** di parziale accoglimento la domanda avversaria con condanna dell'Ente al pagamento di €. 14.878,00 oltre accessori e spese legali liquidate in €. 1.720,00, mediante il conferimento di apposito incarico all'Avv. **Giuseppe LEPORACE** del Foro di Cosenza;

**3) - Di autorizzare** il Sindaco a porre in essere tutti i necessari e conseguenti adempimenti, ivi compreso apposita procura ad litem, dando atto che l'incarico della difesa e rappresentanza dell'Ente è affidata all'**Avv. Giuseppe LEPORACE** del foro di Cosenza;

**4) - Di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico Comunale la stipula del disciplinare d'incarico, di cui si allega lo schema al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nonché i successivi provvedimenti di competenza ivi compreso il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo lordo di €. 3.907,74 per come specificata in premessa;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Giovanna SPATARO)

IL SINDACO  
(Dott.ssa Antonella BLANDI)

---

---

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000)

**Oggetto: Vertenza Sig.ra Emilia Giovannina Chimenti /Comune di Lattarico/  
Incarico legale per ricorso in appello avverso la sentenza n° 1023/14 del Tribunale  
Civile di Cosenza - RGAC 376/08.=**

PER LA REGOLARITA' TECNICA

SETTORE TECNICO COMUNALE

Si esprime parere (1) FAVOREVOLE

Lattarico, li 23.07.2014

Il Responsabile del Settore  
(Ing. Eduardo B. IANNACE)

---

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere (1) FAVOREVOLE

Lattarico, li 23.07.2014

Il Responsabile del Settore  
(Rag. Rocco CORRARO)

---

(1) *Se il parere è sfavorevole trascrivere la motivazione.*

## **SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede della Casa Comunale in Lattarico, in nome e per conto del Comune intestato (C.F.: 80004830784), con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile, l'ing. Eduardo B. IANNACE, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Comunale, giusto decreto sindacale di nomina del \_\_\_\_\_, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. **00** del **0000000**, **conferisce** incarico legale all' Avv.to \_\_\_\_\_, con studio a \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_, N. – Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_, per opporre ricorso in appello alla sentenza n° 1023/14 del Tribunale Civile di Cosenza - RGAC 376/08 – di accoglimento parziale della domanda avversaria Sig.ra Emilia Giovannina Chimenti con condanna dell'Ente al pagamento di €. 14.878,00 oltre accessori e spese legali liquidate in €. 1.720,00;

### **CIO' PREMESSO:**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico viene conferito al professionista sopra citato che ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell'interesse del Comune di Lattarico, nonché di transigere e conciliare;
2. Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per il compenso (spese, diritti e onorari) di €. \_\_\_\_\_ (secondo il DMG n° 140/2012 pubblicato sulla G.U. del 23-08-2012) oltre IVA e CPA. Tale somma deve ritenersi onnicomprensiva per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio.
3. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente Convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma per sole spese vive, che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
  - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
  - b. Il comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
  - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
5. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c. a tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare

tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

10. Il legale dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con atto di G.C. n. \_\_\_/\_\_\_, esecutiva, e del Piano Anticorruzione 2014/2016 approvato con atto di G.C. n. \_\_\_/\_\_\_, esecutiva.

11. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.

12. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

13. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

14. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

**Il Professionista**

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

Per il Comune

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

**Il Professionista**

\_\_\_\_\_